

(N. 2815-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2769)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio
e col Ministro delle Finanze**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 FEBBRAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1^o febbraio 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Viene all'esame del Senato la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine di alcuni prodotti dei rispettivi Paesi.

Il disegno di legge che ha per oggetto tale ratifica è di evidente interesse per l'Italia se si ha presente il notevole smercio in Austria di prodotti italiani con la denominazione di origine come « Asti spumante », « Chianti », « Marsala », ed altri.

Le disposizioni adottate sono pienamente rispondenti allo scopo di tutelare il commercio degli accennati prodotti contro la concorrenza sleale.

Giova riassumere tali disposizioni.

Con l'articolo 1 le parti contraenti si impegnano a prendere le misure per garantire efficacemente contro la concorrenza sleale le denominazioni geografiche di origine e quelle indicanti anche indirettamente l'origine di uno dei Paesi contraenti.

I prodotti che si intendono proteggere sono a norma dello stesso articolo quelli indicati nell'allegato, salvo completamento mediante notifica all'altra parte contraente e rispettivo gradimento.

Con l'articolo 2 le parti contraenti si impegnano a reprimere e a proibire la circolazione, importazione, la messa in vendita all'interno e ai fini dell'esportazione, di tutti i prodotti portanti su essi stessi, sul loro imballaggio, sulle fatture, sulle lettere di vettura, sulla carta di commercio e nei pacchi, le denominazioni di cui all'allegato, e che siano tali da ingannare il pubblico sull'origine, la specie, il carattere o le qualità speciali di tali prodotti o merci.

Dall'obbligo di cui all'articolo medesimo sono esclusi i prodotti in transito.

L'articolo 3 prescrive che i prodotti che godono la protezione di cui agli articoli precedenti devono essere accompagnati all'importa-

zione da un certificato di origine rilasciato dall'autorità o dall'organismo all'uopo designato dal Paese esportatore, rispettivamente gradito dal Paese importatore.

L'articolo 4 assegna all'Accordo la durata di cinque anni, con rinnovazione tacita di tre in tre anni, salvo denuncia da notificare almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

È il caso infine di rammentare che fra i prodotti elencati nell'allegato è compreso il « vermuth », ma con le note scambiate è stato dichiarato che tale inclusione è stata consentita sotto condizione italiana alla fabbricazione di detto prodotto nella regione del Piemonte, che ha per capoluogo Torino.

Sembra che il disegno di legge non possa che avere l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.